

CAMERA DEI DEPUTATI N. 125

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **DEGLI OCCHI, CAVALIERE, DANIELE, CANTALUPO**

Presentata il 19 luglio 1958

Modificazione delle norme vigenti in materia di epurazione

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il 23 gennaio 1958 veniva annunciata alla Camera dei deputati la proposta di legge n. 3455 sulla materia di cui alla presente. Quel testo recava firme di colleghi che non hanno avuto rinnovato il mandato. La data della presentazione, nel *presenso* della imminente fine della legislatura, giustificava allora la stringatezza del testo. Oggi la presente proposta di legge intende a meglio disciplinare la materia.

Ma lo spirito informatore è identico così che piace ripetere: La proposta di legge che abbiamo l'onore di sottoporvi non vuole né richiamare né invelenire polemiche che sono affidate, se mai, alla storia. Intende soccorrere la modesta cronaca di vite che hanno sofferto e soffrono, e ciò in alta aspirazione di pacificazione sociale concorrendo ragioni in « assoluto » e in « relativo ».

Per quanto riguarda le condizioni parallele con trattamenti opposti basterà osservare che, mentre umile gente si è vista colpita nella modestia dei suoi compiti e delle sue fatiche e vive durissima vita, la libertà ha avvertito, per altri, non ammissibile il durare di interdetti all'esercizio e al riconoscimento di ben più ampi diritti non solo nella vita lavorativa e professionale ma anche nell'arengo e nella partecipazione politica in ogni Assemblea dalle più modeste alle più alte. Ma proprio per le creanze e per coerenze — che sono araldica — della libertà, è anche da considerarsi che non poteva durare il

danno inflitto in ore convulse nelle quali parve che la ritorsione fosse giustizia. Ed, anche più ora, il « diritto » non può non sentirsi inquietato da proposizioni che retrodatarono responsabilità.

La presente proposta di legge non sboccia, improvvisa, nel doloroso ritardo di lungo inverno di passioni e di danno. È vero che con decreto-legge 7 febbraio 1948 si disponevano « Norme per la estinzione dei giudizi di epurazione e per la revisione dei provvedimenti già adottati ». Quindi ogni eccezione di principio, invero difficile a sostenersi, era abbandonata. Senonché dette norme subirono (il clima politico essendo tuttora inclemente) preoccupanti limitazioni di applicazione: elusioni ed elisioni di interpretazione e di applicazione. Vanamente la circolare n. 6561-10124.140 2-1-7 della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Ufficio studi e legislazione — al paragrafo n. 2 aveva richiamato: « Ragioni di equità consigliano altresì di considerare la situazione di coloro che vennero allontanati dall'impiego attraverso provvedimenti di licenziamento che apparentemente fondati su motivi di riduzione di personale ed altre fittizie cause, dissimulavano, in effetti, uno scopo puramente epurativo. Il caso si è verificato soprattutto negli Enti pubblici e nelle Aziende private ».

Ne è conseguito che il problema degli epurati interessa tuttora la sofferenza di migliaia e migliaia di persone, la sanzione

epurativa proiettandosi dalla persona dell'epurato ai nuclei familiari con aberranti conseguenze.

Di qui la necessità di chiare norme che, restituendo normalità di diritto, evitino con evasioni nelle applicazioni — per equivoci voluti e non voluti di interpretazione — il permanere di situazioni che conturbano diritto e morale.

La presente proposta di legge non poteva, d'altro canto, non considerare le conseguenze che si determinerebbero nelle varie Amministrazioni dello Stato e delle Aziende dalla abrogazione totale delle norme epurative, onde essa, preoccupata delle possibili conseguenze non sopportabili per le Amministrazioni sul terreno economico, ha voluto porre dei limiti per la possibilità stessa della rapida approvazione del testo che viene sottoposto al Parlamento.

Le impostazioni estremiste — anche se idealmente giuste — sono in pratica paralizzatrici.

Uguualmente la proposta di legge, che se tergerà lagrime non indurrà a sorrisi e nemmeno, si spera, a furenti contrapposti giudizi, non può sperare di restituire in pristino le condizioni quali erano al momento della epurazione.

Ma a nessuno sfuggirà il dovere ai fini della pensione di riconoscerla — osservate precisate provvidenze — ai raggiunti limiti di età, disponendosi a ciò i contributi arretrati (non gli stipendi) con la necessaria sanatoria per il ritardo.

Infine la proposta di legge — che sottoponiamo ai colleghi — non può non considerare la condizione di quanti, sotto altri pretesti, abbiano di fatto sofferto provvedimenti di epurazione, ma la prova deve essere data che le ragioni, in allora addotte, furono pretesti.

Ciò che urge è, comunque, che si ripari nei limiti possibili a condizioni dolorose che, per troppi cittadini, durano da troppo tempo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni relative alle sanzioni previste nell'articolo 1 e nell'articolo 2, lettere *b*), *c*), *f*) del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702, richiamate nell'articolo 1 del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, sono abrogate nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli seguenti.

ART. 2.

I dipendenti dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di diritto pubblico e di interesse nazionale, delle imprese private concessionarie di pubblici servizi e di tutti i complessi di importanza nazionale, che siano stati dispensati dal servizio per i motivi previsti nelle disposizioni di cui sopra o mediante provvedimenti di cessazione dal servizio che risultino di destinazione epurativa, sono, a loro domanda alla Amministrazione da cui dipendevano, riassunti in servizio quando non abbiano superato i limiti di età per il collocamento a riposo, col trattamento di cui agli articoli seguenti.

ART. 3.

I riassunti in servizio riprenderanno nelle rispettive Amministrazioni il grado e il posto di anzianità nel grado che avevano all'atto

della epurazione e del provvedimento di cessazione dal servizio per ispirazione e destinazione epurativa.

Per il periodo intercorso tra la data dei provvedimenti di che sopra e quella della riassunzione non spetta alcuna corresponsione di stipendi ed indennità ma per coloro, che alla data della riassunzione hanno superato i limiti di età, la pensione dovrà essere corrisposta come se non fosse intervenuta la epurazione o la cessazione dal servizio.

ART. 4.

In ogni caso, al fine del trattamento di pensione, dovranno essere regolarizzati dalle Amministrazioni i contributi omessi per il periodo di interruzione del lavoro.

ART. 5.

Le norme di cui alla presente legge non sono applicabili quando consti in modo certo — con l'onere della prova a carico delle Amministrazioni resistenti alla riassunzione — che l'epurato o il dispensato per ragioni sostanzialmente politiche, ha prestato servizio presso Aziende pubbliche o private sempre che la disoccupazione non abbia durato oltre il 7 febbraio 1948.

ART. 6.

Quando non risulti espressamente dalla motivazione del provvedimento di dispensa o di licenziamento che la cessazione dal servizio ebbe luogo per motivi politici, l'accertamento di tale condizione è demandata a Commissioni che verranno nominate presso i vari Ministeri e presso le Prefetture, delle quali farà parte di diritto un rappresentante della Unione nazionale epurati, quale associazione regolarmente costituita il 29 luglio 1953 a rogito del notaio Giuliani di Roma.

ART. 7.

Le domande di riassunzione in servizio dovranno essere presentate a pena di decadenza entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e le Amministrazioni sono tenute a provvedere entro i 120 giorni dalla presentazione delle domande.

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.